

(N. 1993)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1957

Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, dalla fine della guerra ad oggi, lo Stato è intervenuto in vari modi nell'assestamento edilizio delle Università e degli Istituti universitari, assestamento resosi necessario o per riparare i danni bellici, o per adeguare le sedi universitarie alle esigenze richieste dal progresso della scienza e della tecnica, nonché dell'aumentato numero di studenti.

Oltre alle somme stanziare in bilancio per ricostruzioni di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra, sono state emanate leggi speciali d'iniziativa governativa e parlamentare a favore di determinate Università.

Tutti questi provvedimenti, che indubbiamente hanno contribuito a risolvere o migliorare le situazioni particolari di taluni Atenei, hanno tuttavia lasciato insoluti problemi ve-

ramente gravi interessanti soprattutto le Facoltà di medicina e chirurgia.

Mentre in alcune Università si è dato inizio alla costruzione di appositi edifici per lo esercizio delle « Cliniche », altri Atenei, ove le Cliniche non esistono, fanno capo ai reparti ospedalieri. E in tali casi soccorre l'istituto della « clinicizzazione ».

La materia della « clinicizzazione » è disciplinata dalle norme di cui al regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562 (norme riportate negli articoli 27-31 del vigente testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e dal relativo Regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Mette qui conto riportare, integralmente, gli articoli 27 e 29 del citato testo unico n. 1592 (articoli 1 e 3 del regio decreto-legge n. 549):

« Art. 27. (Articolo 1 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). — Nelle città che sono sede di Facoltà di medicina e chirurgia gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiore a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.

« Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando ciò sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministero della educazione nazionale.

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera ».

« Art. 29. (Articolo 3 del regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). — Gli ospedali, trasformati a norma dell'articolo 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.

« Gli Istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero

che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti ».

Sembra, altresì, opportuno ricordare che, a' termini dell'articolo 1 del citato Regolamento 24 maggio 1925, n. 1144, alla « clinicizzazione » è fatto luogo « in base a richiesta del Rettore » dell'Università interessata (comma 1°) e che « per effetto della trasformazione gli Ospedali e gli altri Istituti ospedalieri non sono tenuti a sopportare spese che non siano strettamente necessarie ai fini dell'assistenza cui *debbono provvedere in forza dei loro ordinamenti*, nè debbono incontrare responsabilità di qualsiasi specie ».

Va, altresì, ricordato — quanto al personale — che l'articolo 7 del medesimo Regolamento dispone che « *il personale assistente sanitario e quello di assistenza immediata ed ausiliare nei reparti trasformati sono sottoposti all'autorità dei clinici direttori dei rispettivi reparti, ecc.* ».

Risulta, dunque, da quanto si è venuti esponendo, che per effetto della « clinicizzazione » le amministrazioni ospedaliere sono tenute a porre a disposizione delle Facoltà di medicina e chirurgia, in relazione ai compiti delle due Facoltà stesse, *i locali, i mezzi, il personale* di cui sopra. È evidente che — pur senza risalire ai precedenti storici dell'istituto — principio animatore del sistema è quello dell'*economia di mezzi*: allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti delle Facoltà di medicina e chirurgia, il legislatore ha ritenuto potesse farsi leva su organizzazioni già esistenti (gli ospedali), imprimendo loro, con le modalità su accennate, carattere « clinico ». Ma è pur evidente come, se così è, l'Amministrazione non possa disinteressarsi — in vista delle esigenze delle Facoltà mediche — delle esigenze edilizie degli ospedali, per la parte — ripetesì — che interessa le Università. E la considerazione che qui si esprime è tanto più rilevante, quando si tratti di far luogo a nuove costruzioni, ad ampliare, di cui si prospetti la necessità non già per esigenze ospedaliere, ma per esigenze universitarie.

I termini del problema possono, dunque, riassumersi nelle seguenti conclusioni: o vien fatto luogo alla costruzione di edifici « auto-

nomi » per l'esercizio delle cliniche, oppure si provvede ad effettuare sopraelevazioni e ampliamenti negli edifici di proprietà ospedaliera: in ogni caso non sembra che lo Stato possa disinteressarsi della rilevante questione.

L'allegato disegno di legge tende appunto a risolvere col concorso pecuniario dello Stato, alcune situazioni che non possono essere ulteriormente dilazionate a causa della insufficienza dei locali e della loro non rispondenza alle più elementari esigenze didattiche e scientifiche.

La spesa occorrente per i più urgenti ed indilazionabili lavori di riassetto, sistemazione, ampliamento e completamento di alcune cli-

niche universitarie e di ospedali clinici si calcola in circa 10 miliardi di lire.

La metà di detta spesa sarà assunta a carico dello Stato mentre all'altra metà dovranno provvedere gli enti locali interessati.

Il programma delle opere da eseguire sarà formulato di concerto fra il Ministero proponente e quelli della pubblica istruzione e del tesoro tenendo conto della maggiore o minore urgenza delle opere da eseguire e della necessità di portare a termine quelle iniziate.

La spesa complessiva sarà ripartita in cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo *pro quota* agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

Art. 2.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalità di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non

contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e della pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in applicazione della presente legge.

Art. 4.

La somma prevista dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1957-58, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1958-59 e lire 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.